SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1953)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) della Camera dei deputati nella seduta del 10 settembre 1986, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge

d'iniziativa dei deputati BASSANINI, BODRATO, LA MALFA, MACCIOTTA, NAPOLITANO, RUFFOLO, RODOTÀ, VISCO, PEGGIO e ANDREATTA

(V. *Stampato Camera n.* **2001**)

e del disegno di legge

presentato dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

(V. *Stampato Camera n.* **3176**)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 settembre 1986

Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Ministero bilancio e programmazione*)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Compiti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici)

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, presso la Segreteria generale della programmazione economica, è disciplinato dalle norme della presente legge.

2. Il Nucleo di valutazione provvede, sulla base degli indirizzi programmatici e politici e dei criteri stabiliti dal Comitato interministerale per la programmazione economica (CIPE), alla istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimenti dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende da sottoporre al Consiglio dei ministri, al CIPE o ai Comitati istituiti nel suo ambito, individuando il grado di rispondenza dei singoli progetti ai predetti indirizzi e criteri e, nel caso di finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili, determinando altresì le relative graduatorie. Il Nucleo provvede altresì alla diffusione delle tecniche e delle procedure di valutazione, particolarmente in termini di analisi costi-benefici, di piani e progetti di investimenti nell'ambito dell'amministrazione centrale, delle amministrazioni regionali e delle province autonome.

3. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica affida al Nucleo di valutazione, a richiesta dei Ministri competenti e compatibilmente con l'assolvimento dei compiti di cui al comma 2, l'istruttoria e la valutazione tecnico-economica dei piani e progetti di investimenti pubblici di competenza delle singole amministrazioni.

Art. 2.

(*Segretario generale della programmazione economica*).

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici è posto alle dirette dipendenze del Segretario generale della programmazione economica.

2. Al Segretario generale della programmazione economica è attribuito il trattamento di dirigente generale di livello B, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. L'incarico di Segretario generale della programmazione economica è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica. L'incarico è conferito per un quinquennio ed è rinnovabile.

4. Sono abrogati i commi 2 e 5 dell'articolo 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Art. 3.

(*Nomina e trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici*)

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici è composto di 30 membri, di cui almeno 25 a tempo pieno, nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il Segretario generale della programmazione economica e previa valutazione favorevole della Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come modificato dall'articolo 49 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dall'articolo 8 della presente legge, circa la idoneità tecnica dei candidati. Il nucleo è coordinato da un direttore nominato, nel suo ambito, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il CIPE.

2. I membri del nucleo di valutazione sono scelti tra i professori ordinari ed as-

sociati e tra i ricercatori universitari, tra il personale civile e militare dello Stato, anche richiamato da posizione ausiliaria, tra il personale degli enti pubblici, anche economici, e delle società da questi controllate, nonchè tra esperti che abbiano particolare competenza e specifica esperienza professionale in una o più discipline attinenti all'attività istiuzionale del Nucleo medesimo.

3. Ai membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli del personale universitario, di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. I membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato sono collocati fuori ruolo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

5. I membri del Nucleo di valutazione provenienti da enti pubblici, anche economici, o da società da essi controllate, sono assegnati al Nucleo medesimo con provvedimento di comando o provvedimento ad esso corrispondente sulla base dei rispettivi ordinamenti.

6. L'incarico di membro del Nucleo di valutazione è conferito per un quadriennio. Qualora per necessità di elevata specializzazione si renda necessario il ricorso ad esperti per un tempo determinato, l'incarico è ad essi conferito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Segretario generale della programmazione economica.

7. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, determina ogni due anni, sentito il CIPE, la remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione, tenendo conto dei livelli di responsabilità ricoperti ed in armonia con i criteri e parametri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

8. Il trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione, stabilito ai sensi

del comma 7, non può comunque essere inferiore, al livello meno elevato, a quello previsto dall'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

9. Ai fini della prima applicazione del comma 1, i membri del Nucleo di valutazione in servizio alla data del 30 giugno 1986 sono confermati per la durata dell'incarico originariamente prevista.

Art. 4.

(*Assistenti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici*)

1. Sono addetti alla segreteria del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, con compiti di assistente, quindici funzionari della VIII qualifica funzionale, incaricati per un triennio con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Ai predetti funzionari è corrisposta una indennità da determinarsi secondo le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 3.

Art. 5.

(*Stato giuridico dei componenti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici*)

1. Ai membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici sono estese, in quanto applicabili, le norme sui diritti e sui doveri degli impiegati civili dello Stato. In particolare, i membri del Nucleo devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini entro il quinto grado, hanno interesse.

2. I membri del Nucleo di valutazione nominati a tempo pieno non possono assumere incarichi o consulenze da chiunque e a qualunque titolo retribuiti, salva formale ed esplicita autorizzazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è causa di decadenza dall'incarico.

Art. 6.

(*Relazione sull'attività del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici*)

1. Alla Relazione previsionale e programmatica prevista dall'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è allegata ogni anno una relazione sull'attività e sul funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica fornisce al Parlamento gli elementi informativi e i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 4, nono comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181.

2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Ministro del bilancio e della programmazione economica il testo integrale delle valutazioni del Nucleo per specifici programmi o progetti di investimento, nonchè ogni altro documento, anche istruttorio, che le medesime Commissioni ritengano utile.

Art. 7.

(*Funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici - Pubblicità dei metodi di valutazione*)

1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Segretario generale della programmazione economica, sentito il CIPE, definisce con proprio decreto l'organizzazione e le procedure e impartisce le direttive per il funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ai rapporti con le altre amministrazioni, nel rispetto del principio dell'autonomia tecnica del Nucleo e della responsabilità collegiale dei suoi membri nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1. È condizione necessaria per il funzionamento del Nucleo che siano nominati ed in servizio almeno i due terzi dei suoi membri. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica rende noti, preliminarmente all'apertura delle istruttorie affidate al Nucleo, i metodi, le tecniche ed i parametri di valutazione.

2. Ai fini delle valutazioni concernenti l'utilizzo dei finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili, la pubblicità di cui al comma 1 avviene mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

(*Commissione tecnica per la spesa pubblica*)

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

« È istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, una Commissione tecnica per la spesa pubblica con il compito di:

a) compiere studi ed effettuare analisi sulle linee generali di impostazione del bilancio pluriennale programmatico;

b) valutare gli effetti finanziari di nuovi provvedimenti legislativi, delle leggi di spesa nonchè degli altri provvedimenti che abbiano riflessi rilevanti sulla spesa di tutti i soggetti pubblici;

c) compiere studi ed effettuare analisi sull'attuazione della programmazione economica nei vari settori di spesa, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma di Governo;

d) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa;

e) verificare l'idoneità tecnica dei candidati alla nomina a membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici;

f) svolgere le ricerche, gli studi e le rilevazioni richieste dal CIPE e dalle Commissioni parlamentari, fornendo le informazioni, le notizie e i documenti ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive competenze.

La Commissione di cui al comma precedente è nominata con decreto del Mini-

stro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ed è composta da 11 membri, scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia finanziaria. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina altresì, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la remunerazione dei membri della Commissione, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia. I membri della Commissione in carica alla data del 1° aprile 1986 conservano l'incarico fino alla scadenza prevista nei rispettivi decreti di nomina ».

2. L'ottavo comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, introdotto dall'articolo 49 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è abrogato. Nel citato articolo 32, al quinto comma, sono altresì soppresse le seguenti parole: « al Ministero del tesoro ».

3. La spesa annua per il funzionamento della Commissione tecnica per la spesa pubblica in relazione ai compiti di cui al comma 1 è stabilita in lire 900 milioni in ragione d'anno, ivi compresa la somma di lire 600 milioni iscritta al capitolo 4440 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 e relative proiezioni per gli anni successivi. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in aggiunta alla maggiore assegnazione di lire 300 milioni, le disponibilità in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sul predetto capitolo.

4. Ai servizi di segreteria della Commissione provvede la Segreteria generale della programmazione economica.

Art. 9.

(*Nucleo ispettivo*)

1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, alle cui dirette dipendenze opera il Nucleo ispettivo costitui-

to ai sensi dell'articolo 19, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, dispone, anche su richiesta del CIPE, verifiche concernenti l'attuazione dei programmi di investimento delle amministrazioni e degli enti pubblici, anche territoriali, nonchè degli enti cui lo Stato o altri enti pubblici contribuiscono in via ordinaria. A tale scopo gli ispettori possono essere autorizzati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica ad accedere negli uffici e nei luoghi di esecuzione delle opere, ai fini della constatazione dello stato di realizzazione delle opere stesse e di ogni altra utile rilevazione.

2. L'omissione delle comunicazioni e dei dati richiesti dagli ispettori e qualsiasi azione od omissione volta ad ostacolare o influenzare l'espletamento dei compiti istituzionali degli ispettori possono comportare la revoca dei finanziamenti disposti.

3. Nell'esercizio dell'attività di verifica gli ispettori possono richiedere la collaborazione della Guardia di finanza e delle altre forze di polizia, che sono tenute a prestarla secondo modalità da stabilirsi con decreti dei Ministri competenti di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

4. L'incarico ai membri del Nucleo ispettivo è affidato, a tempo determinato, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, e, per quanto concerne il personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nella misura massima compatibile con le esigenze funzionali degli altri uffici del Ministero stesso. Si applicano ai membri del Nucleo ispettivo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 7, della presente legge.

5. L'accesso ai posti nella qualifica di primo dirigente, che si renderanno disponibili nel ruolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica per effetto del presente articolo, avviene a norma dell'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 10.

(*Servizio centrale degli affari generali e del personale*)

1. L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, è sostituito dai seguenti:

« Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito il servizio centrale degli affari generali e del personale, con il compito di provvedere in materia di organizzazione e metodi di lavoro, amministrazione del personale, vigilanza sugli enti sottoposti a controllo, gestione dei capitoli di bilancio, servizi generali, tecnici e di economato, documentazione e biblioteca.

Il servizio, cui è preposto un funzionario con qualifica di dirigente generale, si articola come segue:

a) ufficio I: affari generali;

b) ufficio II: amministrazione del personale;

c) ufficio III: affari finanziario-contabili.

Agli uffici predetti sono preposti funzionari con qualifica di primo dirigente.

Presso il servizio è costituito l'ufficio organizzazione, cui è preposto un funzionario con qualifica di dirigente superiore.

È soppressa la divisione 14ª della Segreteria generale della programmazione economica, prevista dal successivo articolo 3 ».

2. Il numero 8 del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, è sostituito dal seguente:

« 8) coordina le ricerche ed indagini affidate dal Ministero ad enti pubblici o istituti privati ».

3. Gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, sono abrogati.

4. In relazione alle disposizioni del presente articolo, la tabella V allegata al de-

creto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 11.

(*Aumento delle dotazioni organiche*)

1. Per far fronte alle necessità operative derivanti dalle disposizioni della presente legge, il ruolo del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica risultante dalle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate al decreto ministeriale 13 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 6 settembre 1979, è incrementato come segue:

a) nella ex carriera direttiva di 34 unità, di cui 15 della VIII qualifica funzionale e 19 della VII qualifica funzionale;

b) nella ex carriera di concetto di 33 unità della VI qualifica funzionale;

c) nella ex carriera esecutiva di 28 unità della IV qualifica funzionale;

d) nella ex carriera ausiliaria di 12 unità, di cui 5 addetti agli uffici e 7 agenti tecnici, corrispondenti alla II qualifica funzionale.

2. Per motivate esigenze e fino alla definitiva immissione in ruolo del personale di cui al comma 1, è consentita l'utilizzazione di personale in posizione di comando o similare da altre amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, anche economici. La consistenza dei comandi non può superare, per ciascuna qualifica, quella del personale di ruolo di cui al comma 1. Le spese relative a detto personale rimangono a carico delle amministrazioni o enti di provenienza.

Art. 12.

(*Copertura finanziaria*)

1. Al maggior onere derivante dalla attuazione della presente legge valutato in lire 4.000 milioni in ragione d'anno, si provvede, quanto a lire 1.000 milioni, mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento; quanto a lire 2.500 milioni, mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo n. 6856, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi »; quanto a lire 500 milioni annui per il quinquennio 1986-1990, per l'acquisto di beni, attrezzature ed autoveicoli, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini dello stesso bilancio triennale al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA V

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E CONSIGLIERI ECONOMICI			
C	Dirigente generale . . .	7	Direttore generale e Direttore servizio centrale	2
			Consigliere ministeriale	5
D	Dirigente superiore . . .	9	Vice Direttore generale e Vice Capo servizio centrale	3
			Capo ufficio organizzazione	1
			Consigliere ministeriale aggiunto . . .	5
E	Primo dirigente	27	Direttore di divisione e Capo ufficio equiparato	27
		43		43